



**SEMINARIO  
TECNICO**

**PACE FISCALE**

**ROTTAMAZIONE**

**RIFORMA DELLA  
CRISI D'IMPRESA**



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

**3 CREDITI  
FORMATIVI**



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Bari

Verso una nuova cultura  
della *Governance*,  
della *crisi* e  
della *insolvenza*



Fonte: Corriere della Sera / Economia in [www.corriere.it](http://www.corriere.it) – contributo del 6.08. 2017

*«La più grave crisi dalla Grande Depressione degli anni Trenta del secolo scorso; solo nel primo anno – tra il settembre 2007 e l'Ottobre 2008 – sono state registrate perdite di valore delle borse mondiali per 26,4 mila miliardi di dollari ed un calo del Pil mondiale stimato in 4,7 miliardi di dollari»*

Fonte: [www.osservatoriocommercio.mise.gov.it](http://www.osservatoriocommercio.mise.gov.it)

*«Nonostante segnali positivi in termini di crescita economica, anche il 2016 è risultato essere per il commercio un anno negativo caratterizzato da una significativa diminuzione delle imprese attive, specie nell'area Sud dove, peraltro, le Regioni più colpite sono state la Campania e la Puglia» («Rapporto sul sistema distributivo – Anno 2016» stilato a cura del Ministero dello Sviluppo Economico)*

Fonte: Rapporto ASTE 2016 edito da ASTASY srl Milano in [www.astasy.it](http://www.astasy.it)

## Indici statistici procedure esecutive immobiliari:

- Tempi medi della procedura: 51 mesi;
- Percentuale media di realizzo: 46% circa rispetto al valore di stima iniziale;
- Costi medi della procedura: 25%;

«I debiti sono la schiavitù dell'Uomo Libero»  
(Publilio Siro, I\* sec. A.C.)

## Art. 3 comma 2 Cost.

*«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3 comma 2 Cost.)*

***il “debito insostenibile”***

*costituisce*

***un “ostacolo di ordine economico e sociale” che limita “di fatto la libertà e l’uguaglianza” impedendo il “pieno sviluppo della persona umana”.***



# L'evoluzione Normativa

- *Il fallimento ha progressivamente perso la sua valenza di «Sanzione» per divenire «Extrema Ratio» al quale ricorrere in luogo delle procedure concorsuali alternative;*
- *L. n. 3/2012 ha introdotto strumenti di definizione del sovra-debito su base concorsuale fruibili dai soggetti non fallibili (imprese agricole, debitori civili, consumatori);*
- *Misure agevolative (Pace fiscale – Rottamazione) nel segno delle politiche di «Fresh Start» (nuova partenza);*
- ***Il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 12.01.2019 n. 14).***

# IL CODICE DELLA CRISI

---

*GOVERNANCE, CRISI E INSOLVENZA*

# I DESTINATARI (Art.2)

Il debitore:

- Consumatore e professionista;
- Imprenditore che esercita, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale;
- L'imprenditore artigiano;
- L'imprenditore agricolo;
- Gruppo di imprese;
- Società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici;

## DEFINIZIONI (Art.2)

«**Crisi**»: *lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;*

«**Insolvenza**»: *lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;*

# DEFINIZIONI (Art.2)

**«Sovraindebitamento»:** *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;*

# DEFINIZIONI (Art.2)

«**Impresa minore**»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) **un attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 2) **ricavi**, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 3) **un ammontare di debiti** anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.

# DEFINIZIONI (Art.2)

«**OCC**»: *organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice (decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni);*

«**OCRI**»: *gli organismi di composizione della crisi d'impresa, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, **per le imprese diverse dalle imprese minori**, la fase della composizione assistita della crisi (disciplina contenuta nel capo II del titolo II del codice Crisi);*

# DOVERI DEL DEBITORE (Art.3)

1. *«**L'imprenditore individuale** deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte».*

---

2. *«**L'imprenditore collettivo** deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.»*

*Art. 2086 c.c. (vigente al 15 marzo 2019)*

*«L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori»*



# Art. 2086 c.c. in vigore dal 16 marzo 2019 (Art.375)

*Introduzione dell'art. 2086 comma 2 c.c.*

*«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».*

# PROCEDURA DI ALLERTA

---

## *INDICATORI DELLA CRISI*

# DESTINATARI DEGLI STRUMENTI DI ALLERTA (Art.12)

Gli strumenti di allerta si applicano ai

## DEBITORI CHE SVOLGONO UNA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

### ESCLUSE

- le grandi imprese;
- i gruppi di imprese di rilevante dimensione;
- le società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario;
- gli intermediari finanziari;
- i fondi comuni di investimento;
- le imprese di assicurazione e riassicurazione;

# DESTINATARI DEGLI STRUMENTI DI ALLERTA (Art.12)

**Gli strumenti di allerta si applicano anche**

- alle **imprese agricole**;
- alle **imprese minori**;

---

*compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.*

# STRUMENTI DI ALLERTA (Art.12)

**Costituiscono strumenti di allerta**

*gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli artt. 14 e 15*

***finalizzati***

*unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal cod. civ.*

***alla tempestiva rilevazione***

*degli «indizi di crisi dell'impresa» ed alla sollecita adozione delle misure piu' idonee alla sua composizione.*

# I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 14 E 15

Ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni

- Gli organi di controllo societari;
- Il revisore contabile;
- Le società di revisione;

*hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente se*

- *l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato;*
- *Se sussiste l'equilibrio economico finanziario;*
- *il prevedibile andamento della gestione;*

# I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 14 E 15

Ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni

- Gli organi di controllo societari;
- Il revisore contabile;
- Le società di revisione;

*hanno l'obbligo di:*

- Assumere le idonee iniziative;
- Segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi;

## I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 14 E 15

Dalla segnalazione motivata per iscritto

Decorre

*«Un termine congruo non superiore a trenta giorni entro il quale l'amministratore deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese»*



# OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (Art. 14 comma 2)

I soggetti

**informano senza indugio l'OCRI**

fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni in caso di:

- *omessa o inadeguata risposta;*
- *mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi*

*da parte dell'amministratore*

## RESPONSABILITA' SOLIDALE (Art. 14 comma 3)

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo

costituisce

*causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione.*

# LA RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA

*INDICI DI EFFICIENZA E REGOLARITA' GESTIONALE*

SANTERAMO IN COLLE (BA)

6 marzo 2019

di Massimo Leone  
CEO PROMEM SPA

## INDICATORI DELLA CRISI (Art. 13)

Costituiscono indicatori di crisi:

**«gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,**

*(rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività)*

**rilevabili attraverso appositi indici**

**che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso**

*(o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi).*

## INDICATORI DELLA CRISI (Art. 13)

*sono indici significativi:*

*«quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.*

*Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.*

---

*Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.*

---

*Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.*<sup>29</sup>

## INDICATORI DELLA CRISI (Art. 13)

L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati:

- ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio;
- indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi;

---

- Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante.

- La dichiarazione attestata produce effetti per l'esercizio successivo.

## OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI (Art. 15)

- Agenzia delle Entrate;
- INPS;
- Agenzia delle Entrate Riscossione;

hanno l'obbligo

di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato il c.d. «*importo rilevante*» e che se entro 90 giorni non avrà estinto/regolarizzato per intero il proprio debito o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Ne faranno segnalazione all'OCRI

## SOGLIE D'IMPORTO RILEVANTE (Art. 15 comma 2)

### **Per l'Agenzia delle Entrate:**

quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto sia pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo e

- non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro,
- non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro,
- non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;



## SOGLIE D'IMPORTO RILEVANTE (Art. 15 comma 2)

### **Per l'INPS:**

- quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

### **Per Agenzia delle Entrate Riscossione:**

- quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000

# PROCEDIMENTO DINANZI ALL'OCRI

---

*ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA*

## OCRI (Artt. 16)

*«L'OCRI e' costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi».*

## LE FUNZIONI DELL'OCRI (Artt. 18-23)

### **c.d. Procedimento confidenziale di allerta:**

Ricevuta la segnalazione:

- Audizione del debitore;
  - Verifica della fondatezza della segnalazione;
  - Confronto col debitore in ordine alla adozione delle misure appropriate per porre rimedio alla crisi;
  - Fissazione del termine, d'intesa col debitore, per l'attuazione delle misure concordate;
  - Verifica dell'adozione delle misure;
- 
- In caso di esito negativo della procedura di allerta l'OCRI ne dà comunicazione ai soggetti autori della segnalazione;

## LE FUNZIONI DELL'OCRI (Artt. 18 e 19)

### **c.d. Procedimento di composizione assistita della crisi:**

Su istanza del debitore, formulata anche in corso di procedura di allerta, l'OCRI:

- Assiste il debitore per la ricerca di una soluzione concordata della crisi d'impresa;
- Acquisisce o, su richiesta del debitore, predispose la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- Acquisisce l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione;
- Su richiesta del debitore attesta la veridicità dei dati aziendali in funzione della successiva presentazione di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo.

## LE FUNZIONI DELL'OCRI (Artt. 18 e 19)

### L'Intervento dell' OCRI

#### è quindi funzionale

- alla verifica della fondatezza della segnalazione;
- Ad assistere il debitore nella predisposizione dei rimedi alla prospettata crisi;
- Ad assistere il debitore nel tentativo di definizione stragiudiziale bonaria della crisi;
- Ad assistere il debitore nella predisposizione dei documenti aziendali propedeutici all'avvio delle procedure giudiziali di regolazione della crisi e dell'insolvenza (*Liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione omologati*).

# SOVRAINDEBITAMENTO

DEBITORI NON ASSOGGETTABILI A LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

---

IMPRESA AGRICOLA

*FOCUS*

---

**NORMATIVA VIGENTE**

L. n. 3/2012



*FOCUS*

NORMATIVA VIGENTE

---

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO  
DELL'IMPRESA AGRICOLA**

Art. 6 L. n. 3/2012

# Piano di ristrutturazione del debito Impresa Agricola

## **Destinatari**

I soggetti che non possono beneficiare delle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare

Quindi

**l'imprenditore Agricolo e la Impresa Agricola**

# Piano di ristrutturazione del debito Impresa Agricola

## Condizione di Ammissibilità

### Situazione di sovraindebitamento

*«situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni*

*ovvero*

*la definitiva incapacità di adempierle regolarmente»*

# Piano di ristrutturazione del debito Impresa Agricola

## **Condizione di Ammissibilità**

*Possibilità di fornire la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.*

# Piano di ristrutturazione del debito Impresa Agricola

## Contenuto del Piano

Il debitore propone ai creditori un **accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti** sulla base di un piano che deve:

- Prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche suddivisi in classi;
- Indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;
- Le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni;

# Piano di ristrutturazione del debito Impresa Agricola

## Trattamento dei Creditori Privilegiati

Il piano può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non siano soddisfatti integralmente

**a condizione che sia assicurato il pagamento**

*«In misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione»*

# Piano di ristrutturazione del debito Impresa Agricola

## **Durata Temporale del Piano**

NON E' PREVISTO UN TERMINE MASSIMO DI DURATA DEL PIANO

---

La Giurisprudenza è orientata verso una durata di 5 / 6 anni;

---

Nulla esclude piani di durata maggiore in relazione alla complessità;

# Piano di ristrutturazione del debito Impresa Agricola

## Trattamento di Risorse UE e IVA

Con riferimento ai Tributi che costituiscono:

- Risorse proprie dell'Unione Europea (Artt. 311 e 332, paragrafo 2 TFUE e artt. 106 bis e 171 Euratom);
- Imposta sul valore aggiunto (IVA);
- Ritenute operate e non versate;

**Il Piano può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento**



# Piano di ristrutturazione del debito Impresa Agricola

## I soggetti del Procedimento

- L'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.);
- Il Tribunale Competente per territorio (residenza o sede legale Impresa);
- I creditori (chiamati ad esprimersi sulla proposta con il proprio voto);
- I professionisti che assistono il debitore;

# Piano di ristrutturazione del debito Impresa Agricola

## Il Procedimento in Breve

- Raccolta dei documenti;
- Elaborazione dei dati (attivo e passivo) e rappresentazione comparativa;
- Predisposizione del piano e della proposta;
- Ricorso per la nomina dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- Interazione con l'O.C.C. per la verifica dell'ammissibilità e fattibilità del piano;
- Deposito del ricorso definitivo di ammissione alla procedura di sovraindebitamento;
- Ammissione alla procedura, voto dei creditori e udienza per la definitiva omologazione del piano;
- Esecuzione del piano con l'assistenza dell'O.C.C.

# Piano di ristrutturazione del debito Impresa Agricola

## Effetti dell'ammissione alla procedura

### **Verso il Creditore:**

- Sospensione degli interessi convenzionali o legali a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio;
- Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali;
- Divieto di iniziare o proseguire sequestri conservativi;
- Divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

### **Verso il Debitore:**

- Divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del Giudice;

# Piano di ristrutturazione del debito Impresa Agricola

## Conclusione dell'Accordo

**La proposta è omologata** se l'accordo è raggiunto con **i creditori** che rappresentano **almeno il sessanta per cento dei crediti**.

**Restano estranei al voto:**

- I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
- Il coniuge del debitore ed i parenti fino al quarto grado;
- I cessionari o aggiudicatari dei crediti da meno di un anno prima della proposta;

# Piano di ristrutturazione del debito Impresa Agricola

## **Efficacia dell'Accordo**

### **L'Accordo omologato:**

- È obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla ammissione alla procedura;
- I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

# Piano di ristrutturazione del debito Impresa Agricola

## Esecuzione dell'Accordo

Il piano omologato viene eseguito con l'Assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi.

*L'accordo cessa di diritto se:*

- Il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle Amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;*
- Se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;*

*FOCUS*  
NORMATIVA VIGENTE

---

**LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  
DELL'IMPRESA AGRICOLA**

Art. 14 ter L. n. 3/2012

# Liquidazione del Patrimonio dell'Impresa Agricola

**Il procedimento di Liquidazione dei Beni**

**è**

**una alternativa al piano di ristrutturazione**

**da prediligere quando:**

- non vi è volontà di ristrutturare l'impresa;
- non vi sono le condizioni per ristrutturare l'impresa;
- non sono state raggiunte le maggioranze per l'omologazione del piano di ristrutturazione;



# Liquidazione del Patrimonio dell'Impresa Agricola

## Destinatari

- L'imprenditore Agricolo e l'Impresa Agricola;
- Tutti i soggetti fisici e giuridici non fallibili;

---

## Condizioni di Ammissibilità

- Stato di sovraindebitamento;
- Possibilità di documentare la situazione patrimoniale e finanziaria;
- Valutazione di buona fede nella causazione dell'indebitamento;

# Liquidazione del Patrimonio dell'Impresa Agricola

## OGGETTO DELLA LIQUIDAZIONE

Tutti i beni che costituiscono il patrimonio del debitore al momento della domanda, tranne:

- I crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal Giudice;
- I frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi;
- Le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

# Liquidazione del Patrimonio dell'Impresa Agricola

## OGGETTO DELLA LIQUIDAZIONE

*«I beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi»*

# Liquidazione del Patrimonio dell'Impresa Agricola

## Procedimento

- Ricostruzione della situazione patrimoniale;
- Deposito del ricorso per la nomina del liquidatore;
- Apertura della procedura con i conseguenti effetti:
  - Nomina del liquidatore;
  - Interruzione del decorso degli interessi legali e convenzionali salvo che per i creditori muniti di privilegio, ipoteca o pegno;
  - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive in danno del debitore;
  - Predisposizione del piano di liquidazione da parte del liquidatore;
  - Esecuzione del piano di liquidazione da parte del liquidatore che concorre alla gestione del patrimonio;

# Liquidazione del Patrimonio dell'Impresa Agricola

## Partecipazione dei creditori alla liquidazione

### **Creditori anteriori alla domanda:**

- Partecipano alla liquidazione dei beni presenti al momento della domanda e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi;

### **Creditori posteriori alla domanda:**

- Non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
- Hanno diritto di essere pagati regolarmente;

# Liquidazione del Patrimonio dell'Impresa Agricola

## ESDEBITAZIONE

*«Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:*

- Abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile;*
- Non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;*
- Abbia svolto, nei quattro anni successivi alla domanda, una attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze ;*
- Siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione»;*

# Liquidazione del Patrimonio dell'Impresa Agricola

## **L'esdebitazione è esclusa**

- *Quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;*
- *Quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori;*

# Liquidazione del Patrimonio dell'Impresa Agricola

## **L'esdebitazione non opera**

- *Per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;*
- *Per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti*



# Liquidazione del Patrimonio dell'Impresa Agricola

## L'esdebitazione non opera

***«Per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore a decreto di apertura della procedura, sono state successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi»***

# LA «PACE FISCALE» IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

---

Art. 1 comma 188 L. 30/12/2018 n. 145

# La Pace Fiscale in sede di Liquidazione dei Beni

**Le norme in tema di Pace Fiscale**

**considerano**

**«in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica»**

**i soggetti per cui è stata aperta**

**(alla data di presentazione della domanda di adesione)**

**la procedura di liquidazione dei beni ex L. n. 3/2012**

# La Pace Fiscale in sede di Liquidazione dei Beni

## **BENEFICIO**

**I debiti che rientrano nella c.d. «Pace fiscale»**

**possono essere estinti versando le somme dovute in misura  
pari al 10% indipendentemente dall'ISEE**

# La Pace Fiscale in sede di Liquidazione dei Beni

## Condizione di Ammissibilità

alla Domanda di ammissione alla «pace fiscale»

deve essere allegato il decreto del Tribunale di apertura della procedura di  
«liquidazione dei beni»

---

## CONSEGUENZA

La procedura di liquidazione, se non in essere, deve essere avviata

in tempo utile per la **scadenza del 30 Aprile 2019**

# FOCUS

---

## LE PROSPETTIVE DELLA RIFORMA

# FOCUS DELLA RIFORMA

---

## IL CONCORDATO MINORE

# Definizione di Sovraindebitamento (art. 2)

## lo stato di crisi o di insolvenza

- del consumatore;
- -del professionista;
- -dell'imprenditore minore;
- -dell'imprenditore agricolo;
- delle start-up;
- di ogni altro debitore

**non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;** <sup>72</sup>



# Strumenti di allerta (art. 12 comma 7)

Gli strumenti di allerta

si applicano

**anche alle imprese agricole e alle imprese minori,**

compatibilmente con la loro struttura organizzativa,

---

ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.

## Strumenti di allerta (art. 12 comma 7)

Conseguenze:

si applica

**anche alla impresa agricola**

La procedura di allerta,

---

L'impresa agricola deve darsi un'organizzazione adeguata.

## Concordato minore (art. 74)

**L'impresa agricola in stato di sovraindebitamento,**

può formulare ai creditori

una proposta di concordato minore,

---

**quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.**

# Concordato minore (art. 74)

**Escluso il consumatore**

**I debitori**

**di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)**

(professionisti, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative, ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa)

**in stato di sovraindebitamento**

**possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore**

**quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale**

## Concordato minore (art. 74)

**L'impresa agricola in stato di sovraindebitamento,**

**può formulare ai creditori**

**una proposta di concordato minore,**

Se la proposta **non consente** la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, **è necessario l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori**

## Concordato minore (art. 74)

### **La proposta di concordato minore:**

- ha contenuto libero;
- indica in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento;
- puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi.

# Concordato minore (art. 75)

## **La proposta di concordato minore:**

**Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale,**

e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

## Maggioranza per l'approvazione del concordato minore (art. 79)

**Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano  
la maggioranza dei crediti ammessi al voto.**

---

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.



## Maggioranza per l'approvazione del concordato minore (art. 79)

**Il concordato minore della società'**

**produce i suoi effetti**

**anche per i soci illimitatamente responsabili.**

---

**I concordato minore**

**non pregiudica i diritti dei creditori**

**nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo**

**che sia diversamente previsto.**

# FOCUS DELLA RIFORMA

---

## LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

## Liquidazione controllata (art. 268)

**Il debitore in stato di sovraindebitamento**

**puo' domandare con ricorso al Tribunale competente**

**l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni**

---

**La domanda puo' essere presentata anche:**

- da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali;**
- dal pubblico ministero quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore;**

# Apertura della liquidazione controllata (art. 270)

**IL TRIBUNALE,**

**in assenza di domande di accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi**

**DICHIARA CON SENTENZA**

**L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA e**

- Nomina il liquidatore;
- Dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
- Dispone la pubblicazione nel Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa.

# ESEDEBITAZIONE

---

## Definizione di Esdebitazione (art. 278)

**Liberazione dai debiti**

**che comporta la inesigibilità dal debitore**

**dei crediti rimasti insoddisfatti**

**nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni**

---

**Restano esclusi dall'esdebitazione:**

- **Gli obblighi di mantenimento e alimentari;**
- **I debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;**
- **Le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;**

## Condizioni per l'esdebitazione (art. 280)

### **Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti**

#### **a condizione che:**

- non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica;
- non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti;
- cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
- fatto ricorso abusivo al credito;
- non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

## Condizioni temporali di accesso (art. 279)

il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione

**decorsi tre anni**

dall'apertura della procedura di liquidazione

o al momento della chiusura della procedura, se antecedente

---

il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione

**decorsi due anni**

se ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.



## Esdebitazione di diritto (art. 282)

Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.

## Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283)

Il debitore persona fisica meritevole

che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura,

può accedere all'esdebitazione **solo per una volta**

fatto salvo l'obbligo di **pagamento del debito entro quattro anni**

laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%

Non sono considerate utilità i finanziamenti in qualsiasi forma erogati.

# CONCLUSIONI

---

**GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE**



**[www.studiolegaledaddario.it](http://www.studiolegaledaddario.it)**

**Avv. Emanuele Daddario**

**Cel. 380 376 6374**

**Tel. 080 564 0995**

**[daddario@studiolegaledaddario.it](mailto:daddario@studiolegaledaddario.it)**

# PACE FISCALE

---

# PACE FISCALE

**Destinatari:**

***PERSONE FISICHE***

***che***

***«Versano in una grave e comprovata situazione di  
difficoltà economica»***

# PACE FISCALE

**Grave e comprovata situazione di difficoltà economica**

**Sussiste quando**

***«l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare non è superiore ad Euro 20.000,00»***

# PACE FISCALE

## Cosa è possibile definire:

**1. I debiti derivanti da omesso versamento di imposte nel periodo Gennaio 2000 – Dicembre 2017 risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione per (le più importanti):**

- Irpef e addizionali (acconto e saldo);
- Irap (acconto e saldo);
- Addizionali comunali e regionali;
- Imposta sostitutiva per i «nuovi minimi»;
- Versamento IVA su dichiarazione annuale;
- studi di settore – adeguamento IVA;
- studi di settore – maggiorazioni;
- Imposte sostitutive su locazioni;



# PACE FISCALE

## Cosa è possibile definire

2. I debiti derivanti dai singoli carichi affidati all'agente delle riscossione dal 1 gennaio 2000 alla data del 31 Dicembre 2017 derivanti da

***«omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse di previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS»***

con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;

# PACE FISCALE

## Come è possibile definire

### **Corrispondendo esclusivamente:**

- A) Importo percentuale della somma a titolo di capitale e interessi affidate all'Agenzia della Riscossione stabilita in base all'ISEE di riferimento;
- B) Le somme dovute all'Agenzia della Riscossione a titolo di Aggio solo sui carichi di cui al n. 1;
- C) Le somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive;
- D) le somme dovute a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento.

# PACE FISCALE

## **Come è possibile definire**

### **Importo percentuale dovuto in base a ISEE:**

A) 16% con ISEE fino ad Euro 8.500,00;

B) 20 % con ISEE fino ad Euro 12.500,00;

C) 35% con ISEE fino ad Euro 20.000,00;

N.B. con ISEE superiore ad Euro 20.000,00 non è possibile aderire alla «Pace Fiscale».

# PACE FISCALE

## Termini di Pagamento

A) In un'unica soluzione entro il 30 Novembre 2019;

B) In 5 Rate:

- 35% con scadenza 30 Novembre 2019;
- 20% con scadenza 31 Marzo 2020;
- 15% con scadenza 31 Luglio 2020;
- 15% con scadenza 31 Marzo 2021;
- 15% con scadenza 31 Luglio 2021.

In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi annui nella misura del 2%.

# PACE FISCALE

## **TERMINE DI ADESIONE**

**30 Aprile 2019**

# PACE FISCALE

## Procedimento di Adesione

**Entro il 30 Aprile 2019, l'interessato deposita presso l'Agenza della Riscossione apposita domanda con la quale attesta:**

- la presenza dei requisiti di accesso all'agevolazione;
- l'elenco dei debiti che intende definire;
- il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento;

**Entro il 31 Ottobre 2019 l'Agenza della Riscossione comunica al richiedente:**

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione;
- l'ammontare delle singole rate e le relative scadenze;
- in alternativa, comunica il difetto dei requisiti prescritti o la presenza nella dichiarazione di debiti diversi da quelli definibili con la conseguente impossibilità di estinguerli;

# PACE FISCALE

## PARTICOLARITA'

Se l'A.d.R. riscontra debiti diversi da quelli definibili con la misura, questi debiti sono automaticamente inclusi nella misura **c.d. Rottamazione Ter (L. 23 Ottobre 2018 n. 119)** e quindi:

L'Agenzia della Riscossione:

- indica l'ammontare delle somme dovute per tali tributi;
- prevede il riparto in 17 rate con modalità e scadenza pari a :
  - 30% al 30 novembre 2019;
  - 70% ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 Luglio e il 30 Novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020;
- calcola gli interessi al 2% a partire dal 1 Dicembre 2019, gli interessi del 2 per cento annuo.

# ROTTAMAZIONE TER

---



## c.d. Rottamazione Ter

# Destinatari

### **Persone fisiche e persone giuridiche**

- che hanno cartelle esattoriali affidate all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- che hanno già aderito alle precedenti rottamazioni e precisamente:
  - che hanno aderito alla prima rottamazione, ma non hanno pagato l'importo ed è decaduto dal beneficio del termine;
  - che hanno aderito alla rottamazione bis, a condizione che siano in regola con le rate di luglio, settembre ed ottobre 2018 pagate entro il 7 dicembre 2018

## c.d. Rottamazione Ter

# Cosa è possibile definire

Tutti i carichi affidati all'Agenzia della Riscossione con l'esclusione di:

- Recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE;
- Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;

## c.d. Rottamazione Ter

### **Come è possibile definire**

A) In un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019;

B) Fino a 18 Rate:

- 10% con scadenza 31 luglio 2019;
- 10% con scadenza 30 novembre 2019;
- 80% in rate consecutive di pari importo con scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2020/2023;

In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi annui nella misura del 2%.

c.d. Rottamazione Ter

**Termine di adesione**

**30 Aprile 2019**

## c.d. Rottamazione ter

# Procedimento di Adesione

**Entro il 30 Aprile 2019, l'interessato deposita presso l'Agenza della Riscossione apposita domanda con la quale attesta:**

- la presenza dei requisiti di accesso all'agevolazione;
- l'elenco dei debiti che intende definire;
- il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento;

**Entro il 31 Giugno 2019 l'Agenzia della Riscossione comunica al richiedente:**

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione;
- l'ammontare delle singole rate e le relative scadenze;
- in alternativa comunica il difetto dei requisiti prescritti o la presenza nella dichiarazione di debiti diversi da quelli definibili con la conseguente impossibilità di estinguerli;

## c.d. Rottamazione ter

# Effetti della presentazione della dichiarazione di Adesione

- Agenzia delle entrate-Riscossione non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.
- Agenzia delle entrate-Riscossione non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
- Restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda.
- Restano sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
- Regolarizzazione del DURC.

N.B.: coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata e resteranno inadempienti non potranno più richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.

# GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE



[www.studiolegaledaddario.it](http://www.studiolegaledaddario.it)

**Avv. Emanuele Daddario**

**Cel. 380 376 6374**

**Tel. 080 564 0995**

[daddario@studiolegaledaddario.it](mailto:daddario@studiolegaledaddario.it)